



COMUNE DI PALERMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 455 del 31/07/2026

Sessione: ordinaria

Seduta: pubblica di prosecuzione

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.

ESECUZIONE IMMEDIATA

L'anno duemilaventisei, addì trentuno del mese di Luglio alle ore 09:25, nella Sede istituzionale di Palazzo Comitini, si è riunito il Consiglio Comunale su convocazione del Presidente del Consiglio Giulio Tantillo. Partecipazione il sottoscritto Patrizia Milisenda VICE SEGRETARIO GENERALE del Comune.

Al momento della trattazione del presente atto, risultano presenti i seguenti Consiglieri:

	Nome	Pres	Ass		Nome	Pres	Ass
1	ABBATE ANTONINO	P		21	LETO TERESA	P	
2	ALOTTA SALVATORE	P		22	MANCUSO GIUSEPPE	P	
3	AMELLA CONCETTA	P		23	MANGANO ALBERTO		A
4	ANELLO ALESSANDRO	P		24	MELI CATERINA	P	
5	ARCOLEO ROSARIO		A	25	MICELI CARMELO	P	
6	ARGIROFFI GIULIA		A	26	MICELI FRANCESCO		A
7	BONANNO DOMENICO	P		27	MICELI GIUSEPPE		A
8	CANTO LEONARDO	P		28	MILAZZO GIUSEPPE	P	
9	CANZONERI GERMANA	P		29	PIAMPIANO LEOPOLDO	P	
10	CHINNICI DARIO	P		30	PICCIONE TERESA		A
11	D'ALESSANDRO TIZIANA	P		31	PUMA NATALE		A
12	DI GANGI MARIANGELA	P		32	RAJA VIVIANA	P	
13	DI MAGGIO SALVATORE		A	33	RANDAZZO ANTONINO	P	
14	FERRANDELLI FABRIZIO	P		34	RAPPA GIOVANNA		A
15	FIGUCCIA SABRINA		A	35	RINI ANTONIO	P	
16	FORELLO SALVATORE		A	36	SCARPINATO F.SCO PAOLO		A
17	GIACONIA MASSIMILIANO		A	37	TANTILLO GIULIO	P	
18	GIAMBRONE FABIO		A	38	TERESI FABIO	P	
19	IMPERIALE SALVATORE	P		39	TERRANI PASQUALE	P	
20	INZERILLO GIOVANNI	P		40	ZACCO OTTAVIO	P	

PRESENTI: 26 ASSENTI: 14

Il Presidente Giulio Tantillo apre la discussione sulla proposta di deliberazione (*procon n.617 del 24/07/2026*) avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2026”**.

Il Collegio degli scrutatori è composto dai Consiglieri: **Milazzo, Teresi, Zacco**.

Il Presidente chiude la discussione generale e comunica che su detta proposta è stato presentato n. 1 emendamento che viene discusso e posto in votazione.

Al momento della votazione sono presenti i seguenti **n. 24 Consiglieri**:

Abbate, Alotta, Amella, Anello, Bonanno, Canto, Canzoneri, Chinnici, D'Alessandro, Di Gangi, Ferrandelli, Inzerillo, Leto, Mancuso, Meli, Miceli C., Milazzo, Piampiano, Raja, Randazzo, Rini, Tantillo, Teresi, Zacco.

Preso atto dell'emendamento n. 1 a firma del Consigliere Milazzo ed altri, *corredato dal parere tecnico e contabile favorevoli*, che si allega alla presente per formarne parte integrante;

Preso atto della votazione, espressa sul superiore **emendamento**, a voti palesi e per alzata di mano, il **cui esito favorevole**, come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori sopra menzionati, è il seguente:

Presenti n° 24

Votanti n°19

Votano SI n°19

Astenuti n° 05 (Amella, Di Gangi, Miceli C., Randazzo, Teresi)

L'emendamento n. 1 è Approvato

Si dà atto che entrano in aula i Consiglieri **Imperiale** e **Terrani** (presenti n. 26).

Il Presidente pone in votazione l'intera proposta di Deliberazione così come emendata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione (*procon n. 617 del 24/07/2026*), corredata dal relativo parere tecnico, concernente l'oggetto;

Visto il parere allegato reso dal Ragioniere Generale;

Visti i pareri resi dalla I, II, III, IV, VI Commissione Consiliare;

Visto l'allegato parere del Collegio dei Revisori (*prot. n. 631 del 28/07/2026*);

Dopo opportuna discussione, il cui contenuto risulta riportato nel separato processo verbale della seduta odierna;

Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

Con votazione resa e verificata nei modi e forme di legge, per appello nominale, il cui esito favorevole, è il seguente:

Al momento della votazione sono presenti i seguenti **n. 26 Consiglieri**:

Abbate, Alotta, Amella, Anello, Bonanno, Canto, Canzoneri, Chinnici, D'Alessandro, Di Gangi, Ferrandelli, Imperiale, Inzerillo. Leto, Mancuso, Meli, Miceli C., Milazzo, Piampiano, Raja, Randazzo, Rini, Tantillo, Teresi, Terrani, Zacco.

Presenti n° 26

Votanti n° 21

Votano SI n° 21

Astenuti n° 05 (Amella, Di Gangi, Miceli C., Randazzo, Teresi)

DELIBERA

La proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, è approvata nel testo allegato alla presente deliberazione e fatta propria.

Indi, il Presidente, vista l'urgenza di provvedere, propone di munire il presente provvedimento della clausola della ***immediata esecutività***.

Procedutosi alla votazione espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri sopra menzionati, è il seguente:

Presenti n° 26

Votanti n° 21

Votano SI n° 21

Astenuti n° 05 (Amella, Di Gangi, Miceli C., Randazzo, Teresi)

L'Immediata Esecuzione è approvata.

II DIRIGENTE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 della L. 147/2013 e ss.mm.ii.;
- l'art. 1, comma 651, della L. 147/2013 e ss.mm.ii., prevede che: *“il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- l'art. 1 c. 683 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e così come modificato dalla Legge del 30/12/2025 n. 199 art. 1 comma 677 prevede che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*
- l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 il quale stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- in forza della legislazione vigente sopra riportata, il termine per deliberare le tariffe TARI 2026 scade il 31 luglio 2026;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione ARERA n. 397 del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti secondo il nuovo metodo tariffario (MTR-3) valido per il secondo periodo regolatorio 2026-2029;

- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025, disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano venga validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette alla stessa ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- nel territorio comunale è presente ed operante la società d'Ambito, "SRR Palermo Area Metropolitana S.c.p.a." che in base alle vigenti norme svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalle predette deliberazioni ARERA;
- la società SRR Palermo Area Metropolitana S.c.p.a, esaminati i piani finanziari "grezzi" predisposti dai soggetti gestori del servizio rifiuti (RAP s.p.a. e Comune di Palermo), ha inoltrato con determinazione protocollo **n. 001-242-DTP/2026 del 17.07.2026**, inviata in pari data a mezzo PEC, l'esito della procedura di aggiornamento/validazione del piano economico finanziario complessivo (consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni e nella quantificazione dei fattori, la cui determinazione è rimessa dalle predette deliberazioni ARERA all'Ente territorialmente competente, necessari alla elaborazione del citato piano) **valido per il biennio 2026/2029**, quantificando **l'importo complessivo valevole per l'anno 2026, in € 148.695.076,00** (di cui euro **56.333.974,00** quale componente di parte fissa ed euro **92.361.102,00** quale componente di parte variabile). (**Allegati 1 e 2**);
- l'art. 4 c. 1 del D.Lgs n. 23/2011, come modificato dall'art.1 comma 493, L. 30 dicembre 2023, n.213, che consente agli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di destinare una parte del gettito dell'imposta di soggiorno al finanziamento anche dei "costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";
- l'art. 7, dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/2025, in materia di corrispettivi per l'utenza finale prevede che questi siano definiti mediante l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente ed in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99.

VISTO:

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 254 del 26/09/2014 e ss.mm.ii.;
- l'art. 7 del citato regolamento comunale il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, il quale prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali di costo fisso del servizio e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito. Detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro-classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;

RILEVATO che l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il validato Piano Economico Finanziario per l'anno 2026 di € 148.695.076,00 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

PRESO ATTO che con Deliberazione n. 28 del 30/04/2024 il Consiglio Comunale anche per l'annualità 2026 ha espresso la volontà di avvalersi della previsione di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. N. 23/2011, come modificato dall'art. 1 comma 493, L. 30 dicembre 2023, n. 213, e di destinare una parte del gettito dell'imposta di soggiorno (IDS) al finanziamento dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per un importo di € 3.000.000,00;

VISTA la previsione di bilancio 2024/2026 relativa alla quota dell'imposta di soggiorno da destinare al finanziamento dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2026, pari ad € 3.000.000 sul cap. 12786/27;

RILEVATO che al PEF TARI per l'anno 2026, validato dalla SRR, occorre sottrarre, una quota corrispondente all'importo di € 3.000.000,00 (di cui € 1.136.567,04 quale componente di parte fissa ed € 1.863.432,96 quale componente di parte variabile) derivante dal gettito dell'imposta di soggiorno e destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/04/2024;

VISTA la previsione di bilancio per l'anno 2026 relativa al finanziamento delle ulteriori agevolazioni TARI, previste dall'art. 11 del vigente Regolamento Comunale di gestione ed applicazione della tassa, pari ad € 541.654,62 (di cui € 205.208,93 quale componente di parte fissa ed € 336.445,69 quale componente di parte variabile) sul cap. 6081/10;

RILEVATO che in funzione dei predetti valori l'importo complessivo del costo del servizio rifiuti da coprire con il gettito TARI, per l'anno 2026, viene determinato in € 145.153.421,38 di cui € 54.992.198,00 quale componente di parte fissa ed € 90.161.223,00 quale componente di parte variabile;

RITENUTO opportuno confermare i valori dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd (di cui al D.P.R. 158/1999) applicati nell'anno precedente ed in particolare:

- ☐ con riferimento all'utenze domestiche, fissare il coefficiente Ka, per la determinazione della quota fissa, nella misura stabilita dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ed il coefficiente Kb, per la determinazione della quota variabile, in misura decrescente all'aumentare del numero dei componenti il nucleo familiare, rispetto al valore massimo di cui alla tabella 2 del D.P.R. 158/1999;
- ☐ con riferimento all'utenze non domestiche, fissare i coefficienti Kc e Kd, per la determinazione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile, in misura pari ai valori minimi proposti dalle tabelle del citato D.P.R. 158/1999;

PRESO ATTO che ai fini del calcolo delle tariffe sono stati considerati i dati anagrafici dei contribuenti, l'effetto delle diverse decorrenze di tassazione in corso d'anno nonché le superfici imponibili, ai fini TARI, presenti in atto nella banca dati della medesima tassa, al netto dell'incidenza che le riduzioni di cui all'art. 1 c. 659 della L. 147/2013 (così come disciplinate dall'art. 10 del Regolamento di applicazione della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 254 del 26/09/2014 e ss. mm. ii.) hanno in termini di minor gettito per l'anno 2026. In tal modo, le tariffe così determinate, di seguito riportate, assicurano l'integrale copertura del costo del servizio implicitamente comprensivo, quale voce di costo, del citato minor gettito non controbilanciato da

entrate diverse dalla stessa tassazione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 837 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i comuni istituiscono con proprio regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, e che limitatamente ai casi di occupazioni temporanee detto canone sostituisce i prelievi sui rifiuti, con conseguente esclusione delle relative superfici dalle simulazioni tariffarie della TARI;

RITENUTO opportuno di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Economico Finanziario in oggetto, tra utenze domestiche e non domestiche in base alle potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, utilizzando, per detta finalità, i coefficienti potenziali di produzione di cui al D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che l'art. 7 del predetto Regolamento comunale di applicazione della TARI stabilisce che: *“In attuazione del comma 657 art. 1 L. 147/2013 e ss.mm.ii., nella modulazione della tariffa è applicata una riduzione del costo variabile, per la raccolta differenziata, riferita alle utenze domestiche. In caso di mancata deliberazione la riduzione si intende prorogata di anno in anno”*;

PRESO ATTO che con direttiva assessoriale emanata con nota protocollo n. 914078 del 23.07.2026, l'Amministrazione attiva ha confermato, per il corrente anno, il valore della predetta riduzione nella misura del 44% (**Allegato 3**);

VALUTATO che in funzione del predetto parametro l'importo complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti da coprire con il gettito TARI, per l'anno 2026, pari a € 145.153.421,38 è redistribuito tra le due macrocategorie, utenze domestiche e non domestiche, rispettivamente in € 47.232.980,46 ed € 7.759.217,58, quali componenti di parte fissa ed € 43.366.272,55 ed € 46.794.950,79 quali componenti di parte variabile; (**Allegato 4**)

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

VISTA la delibera ARERA n. 386/2023 istitutiva delle componenti perequative finalizzati alla copertura dei costi di gestione emergenti da riversare alla CSEA per effetto di due distinti fenomeni e specificatamente *UR1a* per la copertura dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare e *UR2a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

VISTA la delibera Arera n. 133/2025 istitutiva della componente perequativa unitaria *UR3a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7.14, della deliberazione ARERA n. 397/2025, *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.”*;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto dall'art. 15 bis del D. L. 34/2019 prevede che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre*

dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono riportati:

- 1) Dare atto che per l'anno 2026, una quota pari ad € 3.541.654,62 derivante dal gettito dell'imposta di soggiorno e dal finanziamento delle ulteriori agevolazioni TARI, è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e di approvare per l'anno 2026 i seguenti coefficienti e le corrispondenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), determinate ai sensi del D.P.R.158/99, valide rispettivamente per le utenze domestiche e non domestiche, prendendo atto, anche in funzione della sua approvazione ai sensi dell'art. 1 c. 683 della L. 147/2013, dell'allegato piano economico finanziario del servizio di igiene ambientale relativo all'anno 2026, validato da SRR Palermo Area Metropolitana S.c.p.a, così come modificato dalle superiori voci, che determinano l'importo complessivo del costo del servizio, da coprire con il gettito TARI, in € **145.153.421,38**:

Utenze Domestiche					
Nucleo familiare		Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare	Quota fissa tariffe (€/mq/anno)	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare	Quota variabile tariffe (€/anno)
1 componente		0,81	1,416	1,00	81,145
2 componenti		0,94	1,643	1,72	139,570
3 componenti		1,02	1,783	2,10	170,405
4 componenti		1,09	1,905	2,52	204,486
5 componenti		1,10	1,923	3,04	246,681
6 o più componenti		1,06	1,853	3,47	281,574
Utenze Non Domestiche					
	Categorie di attività	Kc Coefficiente potenziale di produzione	Quota fissa tariffe (€/mq/anno)	Kd Coefficiente potenziale di produzione Kg/mq/anno	Quota variabile tariffe (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni,	0,45	0,608	4,00	3,700

	luoghi di culto				
2	Cinematografi e teatri	0,33	0,446	2,90	2,683
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,487	3,20	2,960
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	0,851	5,53	5,116
5	Stabilimenti balneari	0,35	0,473	3,10	2,868
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,460	3,03	2,803
7	Alberghi con ristorante	1,01	1,365	8,92	8,252
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,149	7,50	6,938
9	Case di cura e riposo	0,90	1,216	7,90	7,308
10	Ospedale	0,86	1,162	7,55	6,984
11	Uffici, agenzie	0,90	1,216	7,90	7,308
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,48	0,649	4,20	3,885
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,85	1,149	7,50	6,938
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01	1,365	8,88	8,215
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,757	4,90	4,533
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	1,608	10,45	9,667
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	1,608	10,45	9,667
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	1,041	6,80	6,291
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,230	8,02	7,419
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	0,446	2,90	2,683
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	0,608	4,00	3,700
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	4,595	29,93	27,688
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	3,446	22,40	20,722
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	3,460	22,50	20,815
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	2,108	13,70	12,674
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	2,108	13,77	12,739
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	5,974	38,93	36,014
28	Ipermercati di generi misti	1,65	2,230	14,53	13,442
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,35	4,528	29,50	27,290
30	Discoteche, night-club	0,77	1,041	6,80	6,291

- 2) di prendere atto, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano economico finanziario, opportunamente integrate con il presente atto, dei valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalle deliberazioni ARERA citate in premessa all'Ente territorialmente competente;
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al superiore punto 1) è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani determinati così come descritto in narrativa;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere aggiunto il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), secondo l'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Palermo, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 e le componenti perequative *UR1a*, *UR2a* e *UR3a* di cui alle delibere ARERA;
- 5) di dare atto che per le utenze soggette a tassa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base

alla corrispondente tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, e maggiorata del 50% ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento comunale di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della vigente normativa in materia.
- 7) di dare mandato alla Segreteria Generale di procedere alla pubblicazione della presente delibera entro i termini di legge.

Il Dirigente del Servizio
Dr. Fabrizio La Malfa

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA - Il Dirigente proponente esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, **parere favorevole** in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 53 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. n.48/91 ed integrato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell'art. 4, comma 3, del vigente regolamento unico dei controlli interni (approvato con D.C.C. n.4/2017).

Il Dirigente del Servizio
Dr. Fabrizio La Malfa

Il Dirigente *Capo Area*, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, appone il proprio **visto**, manifestando la propria condivisione del parere di regolarità tecnica sopra reso ai sensi di legge.

IL CAPO AREA
Dr. Roberto Giacomo Pulizzi

Il Dirigente Capo Area, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, verificatane la coerenza con gli obiettivi strategici ed i processi assegnati all'Area di riferimento, funzionali all'attuazione del programma del Sindaco, appone il proprio **visto** ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

IL CAPO AREA
Dr. Roberto Giacomo Pulizzi

L'Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi programmati dell'Ente, ne propone l'adozione da parte del Consiglio Comunale.

L'ASSESSORE
Avv. Brigida Alaimo

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- 1) ALLEGATO (1) Determina di validazione del piano economico finanziario 2026/2029
- 2) ALLEGATO (2) Relazione di accompagnamento alla Determina di validazione
- 3) ALLEGATO (3) Direttiva Assessoriale prot. n. 914078/2026
- 4) ALLEGATO (4) Prospetto riepilogativo dati tariffe 2026

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Giulio Tantillo

Il Consigliere Anziano
Ottavio Zacco

Il Vice Segretario Generale
Patrizia Milisenda

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 617 DEL 24/07/2026,
AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI)
2026"

I sottoscritti consiglieri comunali:

Vista la deliberazione in oggetto:

Visto l'art.1 comma 1, del D.Lgs n.23/2011, come modificato dall'art. 1 comma 493, L. 30 dicembre 2023, n.213, che consente agli enti locali, a decorrere dal 1 gennaio 2024, di destinare una parte del gettito dell'imposta di soggiorno al finanziamento anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale con la quale è stato approvato l'incremento delle tariffe dell'imposta di soggiorno a partire dal 2025 determinando un maggior gettito che a seguito della nota prot. n. 920091 del 27.07.2026 dell'Area delle Entrate e dei Tributi è stato aggiornato con la previsione per il 2026 ad un importo pari ad € 12.000.000, con un incremento di € 1.200.000, rispetto al gettito iscritto in Bilancio di Previsione 2026/2028, che al netto della regolarizzazione contabile ex art.11 del vigente Regolamento sulla detta imposta, risulta pari a € 1.035.000;

Sicché il sopra richiamato maggiore gettito ha determinato maggiori entrate che possono essere utilizzate a ridurre l'incremento delle tariffe TARI previsto per il 2026;

Considerato che, al fine di concorrere alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti risultanti dal PEF TARI 2026 e di contenere l'incremento della tariffa a carico dell'utenza, si ritiene di destinare, oltre alla quota di gettito dell'Imposta di soggiorno già quantificata e stanziata nel Bilancio di previsione 2026/2028 per un importo pari ad € 3.000.000,00, anche le ulteriori risorse ad oggi disponibili, come di seguito specificate:

1. la quota del maggior gettito dell'Imposta di soggiorno, quantificata in € 1.035.000,00, giusta nota dell'Area delle Entrate e dei Tributi prot. n. 920091 del 27.07.2026, già determinata al netto della regolarizzazione contabile ex art.11 del vigente Regolamento sulla detta imposta;
2. le ulteriori risorse, pari ad € 1.500.000,00, alla data del presente emendamento disponibili nel bilancio di previsione 2026/2028 nell'ambito degli stanziamenti finanziati con il gettito dell'imposta di soggiorno;

Le ulteriori risorse sopra individuate, pari complessivamente ad € 2.535.000,00, si aggiungono allo stanziamento di € 3.000.000,00 già previsto nel Bilancio di previsione 2026/2028, determinando un importo complessivo di € 5.535.000,00 da destinare al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti, ai fini della mitigazione dell'incremento della tariffa TARI per l'anno 2026.

Dare atto che in relazione a quanto sopra con riferimento al maggior gettito occorrerà apportare una variazione di bilancio relativa all'entrata per il maggior gettito e la destinazione della correlata spesa.

Per le superiori considerazioni e che si intendono riportate, si propone al Consiglio comunale l'approvazione del seguente emendamento:

- 1) A pag. 3 dopo il periodo indicato con: *"RILEVATO che al PEF TARI per l'anno 2026, validato dalla SRR, occorre sottrarre, una quota corrispondente all'importo di € 3.000.000,00 (di cui € 1.136.567,04 quale componente di parte fissa ed € 1.863.432,96 quale componente di parte variabile) derivante dal gettito dell'imposta di soggiorno e destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/04/2024; AGGIUNGERE il seguente periodo:*
"PRESO ATTO che al PEF TARI per l'anno 2026, validato dalla SRR, occorre sottrarre l'ulteriore importo di € 2.535.000,00 (di cui € 963.300,00 quale componente di parte fissa ed € 1.571.700,00 quale componente di parte variabile) proveniente dal maggior gettito dell'imposta di soggiorno destinato alla copertura dei costi relativi al servizio integrato di igiene ambientale."
- 2) A pag. 3, CASSARE il periodo: *"RILEVATO che in funzione dei predetti valori l'importo complessivo del costo del servizio rifiuti da coprire con il gettito TARI, per l'anno 2026, viene determinato in € 145.153.421,38 di cui € 54.992.198,00 quale componente di parte fissa ed € 90.161.223,00 quale componente di parte variabile;"* e sostituirlo con il seguente:
"RILEVATO che in funzione dei predetti valori l'importo complessivo del costo del servizio rifiuti da coprire con il gettito TARI, per l'anno 2026, viene determinato in € 142.618.421,38 di cui € 54.031.798,89 quale componente di parte fissa ed € 88.586.622,49 quale componente di parte variabile;"
- 3) A pag. 4, CASSARE il periodo: *"VALUTATO che in funzione del predetto parametro l'importo complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti da coprire con il gettito TARI, per l'anno 2026, pari a € 145.153.421,38 è redistribuito tra le due macrocategorie, utenze domestiche e non domestiche, rispettivamente in € 47.232.980,46 ed € 7.759.217,58, quali componenti di parte fissa ed € 43.366.272,55 ed € 46.794.950,79 quali componenti di parte variabile; (Allegato 4)"* e sostituirlo con il seguente modificando anche l'allegato 4:
"VALUTATO che in funzione del predetto parametro l'importo complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti da coprire con il gettito TARI, per l'anno 2026, pari a € 142.618.421,38 è redistribuito tra le due macrocategorie, utenze domestiche e non domestiche, rispettivamente in € 46.408.090,46 ed € 7.623.708,43, quali componenti di parte fissa ed € 42.608.911,82 ed € 45.977.710,67 quali componenti di parte variabile; (Allegato 4)";
- 4) A pag. 5, CASSARE il punto 1) del dispositivo della proposta e sostituirlo con il seguente:
Dare atto che per l'anno 2026, una quota pari ad € 6.076.654,62, derivante dal gettito dell'imposta di soggiorno per un totale di € 5.535.000 (comprensiva della somma già stanziata pari a € 3.000.000,00 e dell'ulteriore somma prevista pari a € 2.535.000,00) e dal finanziamento delle ulteriori agevolazioni TARI pari a € 541.654,62, è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e di

approvare per l'anno 2026 i seguenti coefficienti e le corrispondenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), determinate ai sensi del D.P.R.158/99, valide rispettivamente per le utenze domestiche e non domestiche. Prendere atto, anche in funzione della sua approvazione ai sensi dell'art. 1 c. 683 della L. 147/2013, dell'allegato piano economico finanziario del servizio di igiene ambientale relativo all'anno 2026, validato da SRR Palermo Area Metropolitana S.c.p.a, così come modificato dalle superiori voci, che determinano l'importo complessivo del costo del servizio, da coprire con il gettito TARI, in € 142.618.421,38:

Utenze Domestiche					
Nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare	Quota fissa tariffe (€/mq/anno)	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare	Quota variabile tariffe (€/anno)	
1 componente	0,81	1,391	1,00	79,728	
2 componenti	0,94	1,614	1,72	137,132	
3 componenti	1,02	1,752	2,10	167,429	
4 componenti	1,09	1,872	2,52	200,915	
5 componenti	1,10	1,889	3,04	242,373	
6 o più componenti	1,06	1,820	3,47	276,656	
Utenze Non Domestiche					
	Categorie di attività	Kc Coefficiente potenziale di produzione	Quota fissa tariffe (€/mq/anno)	Kd Coefficiente potenziale di produzione Kg/mq/anno	Quota variabile tariffe (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	0,598	4,00	3,636
2	Cinematografi e teatri	0,33	0,438	2,90	2,636
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,478	3,20	2,909
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	0,837	5,53	5,026

5	Stabilimenti balneari	0,35	0,465	3,10	2,818
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,451	3,03	2,754
7	Alberghi con ristorante	1,01	1,341	8,92	8,108
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,129	7,50	6,817
9	Case di cura e riposo	0,90	1,195	7,90	7,181
10	Ospedale	0,86	1,142	7,55	6,862
11	Uffici, agenzie	0,90	1,195	7,90	7,181
12	Banche ed istituti di credito, studi Professionali	0,48	0,637	4,20	3,818
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,85	1,129	7,50	6,817
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01	1,341	8,88	8,071
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,744	4,90	4,454
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	1,580	10,45	9,498
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	1,580	10,45	9,498
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	1,022	6,80	6,181
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,208	8,02	7,290
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	0,438	2,90	2,636
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	0,598	4,00	3,636
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	4,515	29,93	27,205
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	3,386	22,40	20,360
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	3,399	22,50	20,451
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	2,072	13,70	12,452
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	2,072	13,77	12,516
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	5,869	38,93	35,385

28	Ipermercati di generi misti	1,65	2,191	14,53	13,207
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,35	4,448	29,50	26,814
30	Discoteche, night-club	0,77	1,022	6,80	6,181

5) A pag. 7 aggiungere nel dispositivo dopo il punto 5) il seguente punto:

"5 bis) Dare mandato all'Amministrazione attiva affinché sia predisposta e sottoposta al Consiglio Comunale la necessaria variazione di bilancio conseguente all'approvazione della presente deliberazione;"

31 luglio 2025
 Paree di ref. boz. te. tecnica favorevole

[Signature]

Si esprime parere contabile favorevole
 31/7/2025 *[Signature]*

IL COLLEGIO DEI REVISORI VISTA LA PROPOSTA DI PRIMA AMMENDATO CHE
 AINOVE IL TOTALE DELLE TARIFFE AD € 142.618.421,38, HADIANTE
 L'UTILIZZO DI ULTERIORE ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO, VISTI I PARERI
 TECNICO E CONTABILE FAVORABILI, ESPRIME PARERE FAVORABILE CON
 LA RACCOMANDAZIONE CHE LA NECESSARIA VARIAZIONE DI BILANCIO
TERZA CONTO DELL' ULTERIORE ACCANTONAMENTO A FIDE SULLA
MAIIORE ENTRATA DA ACCANTONARE IN CORRENZA CON LE
 TARIFFE 2026 APPROVATE.

31/7/2026 *[Signature]* ⁵

[Signature]

PROSPETTO RIEPILOGO DATI TARIFFE 2026

ALLEGATO n. 4 Emendato

DATI GENERALI		%		
Costi fissi €	54.031.799		54.031.799	Costi fissi
Costi variabili €	88.586.622		88.586.622	Costi variabili
Riduzione Rd Ud €	33.478.431	44%	33.478.431	Riduz. Rd Ud
Totale RSU kg	358.505.000			

DISTRIBUZIONE DATI							
Utenze	RIFIUTI		COSTI				
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Riduz. Rd Ud	Costi var. corr.	
Ud	307.921.128,17	85,89	€ 46.408.090,46	€ 76.087.342,54	€ 33.478.430,72	€ 42.608.911,82	
Und	50.583.871,83	14,11	€ 7.623.708,43	€ 12.499.279,95	-€ 33.478.430,72	€ 45.977.710,67	
Totale	358.505.000,00	100,00	€ 54.031.798,89	€ 88.586.622,49	€ -	€ 88.586.622,49	€ 142.618.421,38

II DIRIGENTE

PREMESSO che:

- ✓ l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 della L. 147/2013 e ss.mm.ii.;
- ✓ l'art. 1, comma 651, della L. 147/2013 e ss.mm.ii., prevede che: *“il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- ✓ l'art. 1 c. 683 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*
- ✓ l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e così come modificato dalla Legge del 30/12/2025 n. 199 art. 1 comma 677 prevede che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*
- ✓ l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 il quale stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. **In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”***;
- ✓ in forza della legislazione vigente sopra riportata, il termine per deliberare le tariffe TARI 2026 scade il 31 luglio 2026;
- ✓ l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- ✓ la deliberazione ARERA n. 397 del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti secondo il nuovo metodo tariffario (MTR-3) valido per il secondo periodo regolatorio 2026-2029;

- ✓ l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025, disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano venga validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette alla stessa ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- ✓ nel territorio comunale è presente ed operante la società d'Ambito, "SRR Palermo Area Metropolitana S.c.p.a." che in base alle vigenti norme svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalle predette deliberazioni ARERA;
- ✓ la società SRR Palermo Area Metropolitana S.c.p.a, esaminati i piani finanziari "grezzi" predisposti dai soggetti gestori del servizio rifiuti (RAP s.p.a. e Comune di Palermo), ha inoltrato con determinazione protocollo **n. 001-242-DTP/2026 del 17.07.2026**, inviata in pari data a mezzo PEC, l'esito della procedura di aggiornamento/validazione del piano economico finanziario complessivo (consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni e nella quantificazione dei fattori, la cui determinazione è rimessa dalle predette deliberazioni ARERA all'Ente territorialmente competente, necessari alla elaborazione del citato piano) **valido per il biennio 2026/2029**, quantificando **l'importo complessivo valevole per l'anno 2026**, in € **148.695.076,00** (di cui euro **56.333.974,00** quale componente di parte fissa ed euro **92.361.102,00** quale componente di parte variabile). (**Allegati 1 e 2**);
- ✓ l'art. 4 c. 1 del D.Lgs n. 23/2011, come modificato dall'art.1 comma 493, L. 30 dicembre 2023, n.213, che consente agli enti locali, a decorrere dal 1^a gennaio 2024, di destinare una parte del gettito dell'imposta di soggiorno al finanziamento anche dei "costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";
- ✓ l'art. 7, dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/2025, in materia di corrispettivi per l'utenza finale prevede che questi siano definiti mediante l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente ed in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99.

VISTO:

- ✓ il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 254 del 26/09/2014 e ss.mm.ii.;
- ✓ l'art. 7 del citato regolamento comunale il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- ✓ il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, il quale prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali di costo fisso del servizio e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito. Detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro-classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;

RILEVATO che l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,

n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il validato Piano Economico Finanziario per l'anno 2026 di € **148.695.076,00** relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

PRESO ATTO che con Deliberazione n. 28 del 30/04/2024 il Consiglio Comunale anche per l'annualità 2026 ha espresso la volontà di avvalersi della previsione di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. N. 23/2011, come modificato dall'art. 1 comma 493, L. 30 dicembre 2023, n. 213, e di destinare una parte del gettito dell'imposta di soggiorno (IDS) al finanziamento dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per un importo di € 3.000.000,00;

VISTA la previsione di bilancio 2024/2026 relativa alla quota dell'imposta di soggiorno da destinare al finanziamento dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2026, pari ad € **3.000.000** sul cap. 12786/27;

RILEVATO che al PEF TARI per l'anno 2026, validato dalla SRR, occorre sottrarre, una quota corrispondente all'importo di € **3.000.000,00** (di cui € **1.136.567,04** quale componente di parte fissa ed € **1.863.432,96** quale componente di parte variabile) derivante dal gettito dell'imposta di soggiorno e destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/04/2024;

***PRESO ATTO** che al PEF TARI per l'anno 2026, validato dalla SRR, occorre sottrarre l'ulteriore importo di € 2.535.000,00 (di cui € 963.300,00 quale componente di parte fissa ed € 1.571.700,00 quale componente di parte variabile) proveniente dal maggior gettito dell'imposta di soggiorno destinato alla copertura dei costi relativi al servizio integrato di igiene ambientale."*

VISTA la previsione di bilancio per l'anno 2026 relativa al finanziamento delle ulteriori agevolazioni TARI, previste dall'art. 11 del vigente Regolamento Comunale di gestione ed applicazione della tassa, pari ad € **541.654,62** (di cui € **205.208,93** quale componente di parte fissa ed € **336.445,69** quale componente di parte variabile) sul cap. 6081/10;

***RILEVATO** che in funzione dei predetti valori l'importo complessivo del costo del servizio rifiuti da coprire con il gettito TARI, per l'anno 2026, viene determinato in € **142.618.4211,38** di cui € **54.031.798,89** quale componente di parte fissa ed € **88.586.622,49** quale componente di parte variabile;*

RITENUTO opportuno confermare i valori dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd (di cui al D.P.R. 158/1999) applicati nell'anno precedente ed in particolare:

- ✓ con riferimento all'utenze domestiche, fissare il coefficiente Ka, per la determinazione della quota fissa, nella misura stabilita dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ed il coefficiente Kb, per la determinazione della quota variabile, in misura decrescente all'aumentare del numero dei componenti il nucleo familiare, rispetto al valore massimo di cui alla tabella 2 del D.P.R. 158/1999;
- ✓ con riferimento all'utenze non domestiche, fissare i coefficienti Kc e Kd, per la determinazione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile, in misura pari ai valori minimi proposti dalle tabelle del citato D.P.R. 158/1999;

PRESO ATTO che ai fini del calcolo delle tariffe sono stati considerati i dati anagrafici dei contribuenti, l'effetto delle diverse decorrenze di tassazione in corso d'anno nonché le superfici imponibili, ai fini TARI, presenti in atto nella banca dati della medesima tassa, al netto dell'incidenza che le riduzioni di cui all'art. 1 c. 659 della L. 147/2013 (così come disciplinate dall'art. 10 del Regolamento di applicazione della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 254 del 26/09/2014 e ss. mm. ii.) hanno in termini di minor gettito per l'anno 2026. In tal modo, le tariffe così determinate, di seguito riportate, assicurano l'integrale copertura del costo del servizio implicitamente comprensivo, quale voce di costo, del citato minor gettito non controbilanciato da entrate diverse dalla stessa tassazione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 837 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i comuni istituiscono con proprio regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, e che limitatamente ai casi di occupazioni temporanee detto canone sostituisce i prelievi sui rifiuti, con conseguente esclusione delle relative superfici dalle simulazioni tariffarie della TARI;

RITENUTO opportuno di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Economico Finanziario in oggetto, tra utenze domestiche e non domestiche in base alle potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, utilizzando, per detta finalità, i coefficienti potenziali di produzione di cui al D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che l'art. 7 del predetto Regolamento comunale di applicazione della TARI stabilisce che: *“In attuazione del comma 657 art. 1 L. 147/2013 e ss.mm.ii., nella modulazione della tariffa è applicata una riduzione del costo variabile, per la raccolta differenziata, riferita alle utenze domestiche. In caso di mancata deliberazione la riduzione si intende prorogata di anno in anno”*;

PRESO ATTO che con direttiva assessoriale emanata con nota protocollo n. 914078 del 23.07.2026, l'Amministrazione attiva ha confermato, per il corrente anno, il valore della predetta riduzione nella misura del 44% (**Allegato 3**);

VALUTATO che in funzione del predetto parametro l'importo complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti da coprire con il gettito TARI, per l'anno 2026, pari a € 142.618.421,38 è redistribuito tra le due macrocategorie, utenze domestiche e non domestiche, rispettivamente in € 46.408.090,46 ed € 7.623.708,43, quali componenti di parte fissa ed € 42.608.911,82 ed € 45.977.710,67 quali componenti di parte variabile; (**Allegato 4 Emendato**)

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

VISTA la delibera ARERA n. 386/2023 istitutiva delle componenti perequative finalizzati alla copertura dei costi di gestione emergenti da riversare alla CSEA per effetto di due distinti fenomeni e specificatamente UR1a per la copertura dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare e UR2a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

VISTA la delibera Arera n. 133/2025 istitutiva della componente perequativa unitaria UR3a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7.14, della deliberazione ARERA n. 397/2025, *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.”*;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto dall'art. 15 bis del D. L. 34/2019 prevede che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono riportati:

- 1) *Dare atto che per l'anno 2026, una quota pari ad € 6.076.654,62, derivante dal gettito dell'imposta di soggiorno per un totale di € 5.535.000 (comprensiva della somma già stanziata pari a € 3.000.000,00 e dell'ulteriore somma prevista pari a € 2.535.000,00) e dal finanziamento delle ulteriori agevolazioni TARI pari a € 541.654,62, è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e di approvare per l'anno 2026 i seguenti coefficienti e le corrispondenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), determinate ai sensi del D.P.R.158/99, valide rispettivamente per le utenze domestiche e non domestiche. Prendere atto, anche in funzione della sua approvazione ai sensi dell'art. 1 c. 683 della L. 147/2013, dell'allegato piano economico finanziario del servizio di igiene ambientale relativo all'anno 2026, validato da SRR Palermo Area Metropolitana S.c.p.a, così come modificato dalle superiori voci, che determinano l'importo complessivo del costo del servizio, da coprire con il gettito TARI, in € **142.618.421,38**:*

Utenze Domestiche				
	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare	Quota fissa tariffe (€/mq/anno)	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare	Quota variabile tariffe (€/anno)
Nucleo familiare				
1 componente	0,81	1,391	1,00	79,728
2 componenti	0,94	1,614	1,72	137,132

3 componenti	1,02	1,752	2,10	167,429	
4 componenti	1,09	1,872	2,52	200,915	
5 componenti	1,10	1,889	3,04	242,373	
6 o più componenti	1,06	1,820	3,47	276,656	
Utenze Non Domestiche					
	Categorie di attività	Kc Coefficiente potenziale di produzione	Quota fissa tariffe (€/mq/anno)	Kd Coefficiente potenziale di produzione Kg/mq/anno	Quota variabile tariffe (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	0,598	4,00	3,636
2	Cinematografi e teatri	0,33	0,438	2,90	2,636
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,478	3,20	2,909
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	0,837	5,53	5,026
5	Stabilimenti balneari	0,35	0,465	3,10	2,818
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,451	3,03	2,754
7	Alberghi con ristorante	1,01	1,341	8,92	8,108
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,129	7,50	6,817
9	Case di cura e riposo	0,90	1,195	7,90	7,181
10	Ospedale	0,86	1,142	7,55	6,862
11	Uffici, agenzie	0,90	1,195	7,90	7,181
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,48	0,637	4,20	3,818
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,85	1,129	7,50	6,817
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01	1,341	8,88	8,071
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,744	4,90	4,454
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	1,580	10,45	9,498
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	1,580	10,45	9,498
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	1,022	6,80	6,181
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,208	8,02	7,290
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	0,438	2,90	2,636
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	0,598	4,00	3,636
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	4,515	29,93	27,205
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	3,386	22,40	20,360
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	3,399	22,50	20,451
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	2,072	13,70	12,452
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	2,072	13,77	12,516
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	5,869	38,93	35,385
28	Ipermercati di generi misti	1,65	2,191	14,53	13,207
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,35	4,448	29,50	26,814
30	Discoteche, night-club	0,77	1,022	6,80	6,181

- 2) di prendere atto, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano economico finanziario, opportunamente integrate con il presente atto, dei valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalle deliberazioni ARERA citate in premessa all'Ente territorialmente competente;
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al superiore punto 1) è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani determinati così come descritto in narrativa;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere aggiunto il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), secondo l'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Palermo, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 e le componenti perequative *UR1a*, *UR2a* e *UR3a* di cui alle delibere ARERA;
- 5) di dare atto che per le utenze soggette a tassa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, e maggiorata del 50% ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento comunale di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- 5 bis) *Dare mandato all'Amministrazione attiva affinché sia predisposta e sottoposta al Consiglio Comunale la necessaria variazione di bilancio conseguente all'approvazione della presente deliberazione;"*
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della vigente normativa in materia.
- 7) di dare mandato alla Segreteria Generale di procedere alla pubblicazione della presente delibera entro i termini di legge.

Il Dirigente del Servizio
Dr. Fabrizio La Malfa

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA - Il Dirigente proponente esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, **parere favorevole** in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 53 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. n.48/91 ed integrato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell'art. 4, comma 3, del vigente regolamento unico dei controlli interni (approvato con D.C.C. n.4/2017).

Il Dirigente del Servizio
Dr. Fabrizio La Malfa

Il Dirigente *Capo Area*, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, appone il proprio **visto**, manifestando la propria condivisione del parere di regolarità tecnica sopra reso ai sensi di legge.

IL CAPO AREA
Dr. Roberto Giacomo Pulizzi

Il Dirigente Capo Area, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, verificatane la coerenza con gli obiettivi strategici ed i processi assegnati all'Area di riferimento, funzionali all'attuazione del programma del Sindaco, appone il proprio **visto** ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

IL CAPO AREA
Dr. Roberto Giacomo Pulizzi

L'Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi programmati dell'Ente, ne propone l'adozione da parte del Consiglio Comunale.

L'ASSESSORE
Avv. Brigida Alaimo

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- 1) ALLEGATO (1) Determina di validazione del piano economico finanziario 2026/2029
- 2) ALLEGATO (2) Relazione di accompagnamento alla Determina di validazione
- 3) ALLEGATO (3) Direttiva Assessoriale prot. n. 914078/2026
- 4) ALLEGATO (4) Prospetto riepilogativo dati tariffe 2026